

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1722

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CANNARIATO e MANCUSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 DICEMBRE 1993

Norme per la partecipazione dei ricercatori a contratto
ai concorsi dell'Istituto superiore di sanità

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione è mosso dalla finalità di non escludere dalla partecipazione ai futuri concorsi dell'Istituto superiore di sanità, a causa del raggiunto limite d'età, quanti vi hanno lavorato e continuano ancora a lavorarvi, ininterrottamente e da parecchi anni, come ricercatori a contratto, apportando, fra l'altro, anche un valido contributo alla ricerca scientifica dell'Istituto.

La maggioranza di questi ricercatori è costituita da donne. Alcune hanno preferito dedicare i primi anni di vita matrimoniale ad allevare e crescere i propri figli. Avendo fatto questa scelta, però, esse risultano, dal punto di vista legale, fortemente penalizzate. Non solo esse non hanno tratto vantaggi dalle norme sulla «pari opportunità», ma, proprio per avere vissuto pienamente la condizione femminile della maternità, hanno accumulato grandi svantaggi.

Con la presente norma legislativa, e senza nessun onere finanziario per lo Stato, s'intende riparare a questa incresciosa situazione.

Questi ricercatori, essendo entrati più tardi nell'attività lavorativa, pur di lavorare, sono stati costretti, di fatto, ad accettare una serie successiva di contratti a termine

di tre-quattro-sei mesi. Ciò significa non solo precarietà di lavoro, ma anche incertezza di prospettive, che di certo non facilita la serenità richiesta per dedicarsi alla ricerca scientifica.

L'insicurezza inoltre, è coniugata con la sottoretribuzione ed è aggravata dall'amara ed inevitabile accettazione di torti ed arbitri, sotto pena di non vedere rinnovato il contratto. E ciò anche quando si è lavorato molto di più e con risultati scientifici più validi, di non pochi di quelli che sono già in organico. Infine, a questi lavoratori della ricerca scientifica non viene riconosciuto nessun diritto, neanche quelli concessi alle collaboratrici domestiche, come, ad esempio il pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali o formule sostitutive di assicurazione.

Con la presente norma legislativa, non si rivendica l'assunzione per legge di coloro che hanno maturato certe condizioni, nè una quota di posti riservati agli stessi. Si richiede per essi solamente che non vengano esclusi, per raggiunto limite d'età, dai futuri pubblici concorsi indetti dall'Istituto, dove già lavorano ininterrottamente e con merito scientifico da parecchi anni.

L'approvazione di questa norma legislativa, lo ripetiamo non comporta oneri finanziari, di nessun tipo, per lo Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per i ricercatori a contratto dell'Istituto superiore di sanità che intendono partecipare ai pubblici concorsi dell'Istituto, per il limite massimo di età consentito si fa riferimento alla data di inizio del primo contratto di ricerca stipulato con l'Istituto e non a quella del bando del concorso cui intendono partecipare, purchè la successione dei contratti sia continuativa ed essi ne siano in atto ancora titolari.